

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1967

(134<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Disciplina dell'ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" » (542) (Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag.2447, 2449, 2457, 2458 2460, 2461, 2463, 2467, 2472
ARTOM	2458
BERTOLI	2449, 2450, 2454, 2455, 2456 2457, 2458, 2459, 2462
FORTUNATI	2455, 2459, 2467
GATTO Simone	2455
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2453, 2455, 2457, 2458, 2459 2460, 2462, 2467, 2472
LO GIUDICE, relatore	2447, 2449, 2450, 2451, 2453 2455, 2456, 2457, 2459, 2460 2461, 2462, 2463, 2467, 2470, 2472
MAIER	2451, 2457
MARTINELLI	2453, 2456, 2459
STEFANELLI	2472

« Aumento del fondo di dotazione del Me-diocredito regionale umbro » (2043) (Approvato dalla Camera dei deputati) **Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE	2444, 2445, 2444
------------	------------------

(1) Il titolo del disegno di legge è stato sostituito dal seguente: « Disciplina dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" ».

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	Pag. 2444, 2445
FORTUNATI	2445, 2446
MARTINELLI	2444, 2445, 2446
SALARI, relatore	2444
STEFANELLI	2446
TRABUCCHI	2445

« Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato » (2189) (D'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	2447
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2447

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Cuzari, Ferreri, Fortunati, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Gatto Simone.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e per il tesoro Agrimi.*

**P E L L E G R I N O**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro » (2043) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**S A L A R I**, relatore. Con legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato, fu disposto il conferimento di 1.140 milioni di lire a favore del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro. Oltre a questo conferimento statale, c'era un conferimento al fondo di dotazione da parte degli Istituti di credito, costituenti il Mediocredito stesso, di lire 500 milioni.

Fino alla fine del 1965 il Mediocredito ha accordato 432 finanziamenti per un importo superiore agli otto miliardi, il che sta a dimostrare come questo Istituto svolga una funzione quanto mai utile e sentita dagli operatori della regione; e da questa constatazione e dall'insufficienza della scorta finanziaria del Mediocredito regionale umbro, è stata determinata la volontà del Mediocredito stesso di aumentare il fondo di dotazione e portarlo da lire 1.640 milioni (compresi i 500 milioni stanziati da parte degli istituti locali) a tre miliardi di lire.

Di fronte, quindi, a questo aumento, il Ministero del tesoro ha inteso far fronte ai propri corrispondenti impegni aumentando la propria partecipazione.

Questo è il motivo del disegno di legge che è stato presentato alla Camera dei deputati dal Ministro del tesoro l'11 ottobre 1966, che è stato approvato dalla Commis-

sione finanze e tesoro della Camera dei deputati e sul quale noi oggi siamo chiamati a decidere. Si tratta di un provvedimento di una semplicità estrema, che deriva da un impegno già assunto a suo tempo dal Governo stesso, il quale intende farvi fronte per andare incontro a una necessità sentita dalla regione umbra, le cui condizioni economiche sono a voi tutti note e sono richiamate anche nella relazione ministeriale, quando si afferma che la regione umbra è « una delle più depresse del centro-nord, con rilevanti fenomeni di disoccupazione e sottoccupazione ».

L'Istituto del Mediocredito, in questo periodo di tempo, è stato l'unico strumento che ha risposto adeguatamente alle esigenze di questa regione economicamente povera e l'aumento della dotazione finanziaria che oggi si propone viene a costituire un vantaggio per le popolazioni che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal Mediocredito regionale.

La Camera dei deputati ha approvato i due primi articoli nel testo presentato dal Ministro del tesoro; ha modificato l'art. 3 introducendo un altro capoverso che riguarda però soltanto la copertura, e sul quale, quindi, mi pare non ci sia nulla da dire.

Esprimo perciò il parere che il disegno di legge possa essere da noi rapidamente approvato.

**P R E S I D E N T E**. La copertura del 1966 viene fatta sul fondo già stanziato nel 1965?

**M A R T I N E L L I**. La Camera ha emendato il testo.

**S A L A R I**, relatore. C'è stato un emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Domandavo soltanto se nel fondo stanziato per i provvedimenti in corso nel 1965 ci sono queste somme.

**A G R I M I**, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ci sono.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

FORTUNATI. Ma che cosa avviene degli stanziamenti non utilizzati?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le somme non utilizzate vanno in economia. Ma vi è una norma che consente di effettuare una spesa corrispondente nell'esercizio successivo.

MARTINELLI. E dunque non vanno in economia, ma vanno nei residui.

PRESIDENTE. I residui vi sono a questo scopo.

MARTINELLI. La domanda che volevo fare è questa: esiste il capitolo recante questi residui accesi nel rendiconto del 1965?

TRABUCCHI. Credo che queste somme non possano andare in economia.

MARTINELLI. No, se andassero in economia non sarebbero residui.

FORTUNATI. Ma l'articolo 3 non dice « in deroga »?

MARTINELLI. « In deroga alla legge 27 febbraio 1965, n. 64 ».

FORTUNATI. Poichè il consuntivo è stato già fatto, come possiamo utilizzare un consuntivo se i soldi non ci sono?

PRESIDENTE. Ma ci debbono essere: non sono stati consumati.

MARTINELLI. Il quesito del senatore Fortunati è questo: la legge 27 febbraio 1965, n. 64 dispone che, a partire da un certo esercizio, alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere destinate le voci del fondo globale per tutta la durata dell'esercizio successivo dunque, in questo caso, per il 1966. Senonchè noi ci troviamo nel 1967 e conseguentemente dobbiamo, con norma specifica, stabilire che il periodo previsto dalla legge n. 64 è mutata per questo caso particolare.

Ma questo sarebbe semplice se noi non fossimo già, come Parlamento, in possesso di un documento della Corte dei conti nel quale appare il rendiconto dell'esercizio 1965.

A questo punto io penso che siccome al 31 dicembre 1965 operava la citata legge n. 64 del 1955, nel fare il rendiconto dovevano essere accantonate le somme del fondo globale non impegnate, altrimenti non avrebbe potuto operare la proroga di un anno del tempo di utilizzo stabilita nella legge n. 64 del 27 febbraio 1955.

FORTUNATI. Debbono essere nei residui.

TRABUCCHI. La discussione implica due problemi: uno dove si collocano queste somme, l'altro se sono o non sono residui. Certamente, quando si è chiuso il 1965, dovevano essere residui, però la Camera ha deliberato quando era già chiuso anche l'esercizio 1966; quindi la legge n. 64 non poteva più operare.

MARTINELLI. Questo caso si riallaccia a molti altri che noi abbiamo incontrato in tutti questi anni di legislazione, ogni qualvolta si è trattato di prorogare, come si usava dire, la validità di una legge, il cui termine era scaduto. A un certo momento si è trovata la formula per dire: non è *prorogata*, ma ha *validità* sino al nuovo termine. Si è trattato evidentemente di un ripiego giustificabile con la quantità di lavoro che il Parlamento deve svolgere e con il fatto che non può sempre legiferare nei termini prescritti.

Però ricordo anche che in questa Commissione ci si presentò più di una volta il caso di far rivivere impostazioni di bilancio che si sarebbero dovute considerare decadute e quindi andate in economia e non a residui, perchè non gravate da impegni e questo dopo che era scaduto il termine entro il quale poteva tempestivamente intervenire il legislatore a dare una destinazione diversa. Io ricordo che ad esercizio chiuso e su capitoli normali, non su capitoli che riguardavano il cosiddetto fondo globale, abbiamo operato delle modifiche. Con ciò non dico che abbiamo fatto un'opera da legisla-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

tori meritevoli di encomio; però, di fatto, noi abbiamo operato in questo modo.

Si deve adesso farlo anche per questo disegno di legge? Io penso che, tenuto conto della esiguità delle cifre e dell'urgenza che questo istituto di credito a medio termine ha di continuare a svolgere la sua attività, non è il caso di formalizzarci eccessivamente. Mi rimetto comunque al parere della maggioranza.

**S T E F A N E L L I .** Signor Presidente, la domanda che io pongo, anche per evitare che in prosieguo di tempo si verificino casi analoghi, è questa: io ammetto che il fondo globale, a un dato momento, possa rimanere non completamente utilizzato durante l'anno e che quindi vi sia disponibilità e possibilità di utilizzo durante l'anno seguente; però non posso pensare che un fondo globale possa rimanere a completa disposizione e un provvedimento di questo tipo possa essere emanato dopo la presentazione del rendiconto dell'anno a cui si riferisce, perchè in effetti il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati dopo che era stato presentato al Parlamento il consuntivo per l'anno 1965. Avrei potuto comprendere questo aspetto del provvedimento in discussione se esso fosse stato presentato l'11 maggio 1966, cioè prima che fosse stato presentato il consuntivo per l'anno 1965.

**M A R T I N E L L I .** Dal rendiconto del cosiddetto esercizio corto 1° luglio-31 dicembre 1964, al capitolo 5381 del Tesoro risulta, là dove si tratta di economia o maggiori spese, un elenco per 42 miliardi e 517 milioni in economia, tanto è vero che vi è anche il segno « meno », che vuol dire riduzione di spesa. Poi, alla lettera D, che chiarisce la composizione di detta somma destinata a fronteggiare oneri relativi ai provvedimenti non perfezionati in legge entro il termine della scadenza dell'esercizio, si fa riferimento a una somma di 41 miliardi e 565 milioni. Per quel che riguarda l'esercizio 1966, allo stesso capitolo 5381, ossia fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, alla colonna E si contempla una som-

ma di 27.600.000 lire, di fronte ad un onere di bilancio di 162 miliardi e 784 milioni. Tra i provvedimenti — una quarantina — che a tale colonna E devono essere attribuiti ve n'è uno che, appunto, tratta dell'aumento della partecipazione statale al fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro per un importo di 350 milioni. Cadono, pertanto, le perplessità sollevate; rimane valida quella, di carattere teorico, del senatore Trabucchi, ossia che si sarebbe dovuto far valere per tempo la norma in base alla quale ci si può avvalere dei mezzi previsti nel fondo globale, entro un anno, però, dalla scadenza del relativo esercizio. Comunque, poichè *de minimis non curat Commissio*, come mi suggerisce lo stesso senatore Trabucchi...

**F O R T U N A T I .** In effetti, in sede di approvazione del bilancio 1967 si sarebbe dovuto precisare che la somma avrebbe continuato ad essere disponibile. Ciò ad evitare che la Corte dei conti possa non registrare la partita.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 560 milioni al fondo di dotazione dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie dell'Umbria (Mediocredito regionale umbro).

Il conferimento di cui al precedente comma sarà annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 350

milioni nell'esercizio 1966 e per lire 210 milioni nell'esercizio 1967.

(È approvato).

### Art. 3.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 210 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi: « Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato » (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi: « Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto

1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro è contrario al provvedimento, perchè vorrebbe rinviare la soluzione di tutti i problemi alla riforma generale della pubblica Amministrazione, attualmente in corso di studio.

Alla Camera dei deputati la questione è stata molto dibattuta e, nonostante l'opposizione del Governo, il disegno di legge ha finito per essere approvato.

Anche per facilitare i lavori, chiedo che la discussione sia rinviata in attesa che pervenga il parere della 1ª Commissione: se anch'esso sarà favorevole, il Governo potrebbe rivedere la propria posizione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta, in attesa di conoscere il parere della 1ª Commissione.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" » (542)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, che il Governo ha presentato fin dal 1964, ha di mira la risoluzione di un grosso problema che interessa la categoria dei lottisti, forte di oltre 5000 persone. Il personale del lotto è infatti costituito da 2.374 unità quale personale gestore (1.551 ricevitori, 722 aiuto ricevitori reggenti, altro personale reggente 101) e da 3.300 unità quale personale sussidiario (2.100 aiuto ricevitori in sott'or-

dine e 1.200 aiuto ricevitori del ruolo aggiunto). Si tratta, dunque, di ben 5.674 unità interessate al provvedimento; va ricordato inoltre che tali cifre si riferiscono alla situazione esistente non al momento della presentazione del disegno di legge, ma al 1° luglio 1966.

Dicevo che il provvedimento risale al 1964. In fondo è stato un bene che la Commissione non lo abbia preso in esame prima, non soltanto perchè nel frattempo l'Amministrazione ha avuto la possibilità di prendere contatti con i rappresentanti delle categorie sindacali di diverso colore politico ed è riuscita a concretizzare alcuni emendamenti accettati da tutti gli interessati, ma soprattutto perchè in questo periodo si è verificato un nuovo assestamento nella gestione finanziaria dell'ente che dalla posizione piuttosto modesta, quale risulta illustrata a pagina 3 della relazione (che fa riferimento ai dati del 1959), è arrivata ad una situazione economico-finanziaria molto più favorevole, che in prosieguo vi illustrerò sulla scorta del consuntivo del 1966.

Non parlerò dei precedenti storici del Fondo sia perchè un tale discorso ci porterebbe lontano, sia perchè la relazione nella sua parte storico-introductiva è sufficientemente illustrativa. Mi preme soltanto fermare l'attenzione sulla esigenza da tempo avvertita di apportare alcune sostanziali modifiche alla struttura dell'ente, sia per quanto riguarda i criteri che debbono presiedere all'erogazione delle provvidenze, sia per ciò che attiene al sistema delle garanzie per le gestioni non coperte da cauzione. Il disegno di legge parte appunto, nelle sue premesse, dall'esigenza di modificare la struttura e la gestione dell'ente, introducendo alcuni nuovi criteri che meritano di essere sinteticamente illustrati.

È stata anzitutto adottata una diversa impostazione per quanto riguarda i criteri di liquidazione degli assegni. Infatti, mentre finora si tendeva a considerare l'aggio che i ricevitori ricevevano come un compenso forfettario per la loro attività, oggi si tende invece a considerarlo come una retribuzione ragguagliabile ad uno stipendio

se non dal punto di vista strettamente giuridico (chè altrimenti si chiamerebbe stipendio) quanto meno nella sostanza. E si noti che mentre una volta l'aggio lordo era comprensivo del compenso per la prestazione del ricevitore nonchè delle spese di gestione (locali, attrezzature, eccetera), e di quelle per il personale ausiliario, da qualche tempo invece esso viene limitato alla sola prestazione del ricevitore. Ne deriva che nella sostanza l'aggio, che viene preso a base della determinazione dell'assegno vitalizio da corrispondere, è ragguagliato ad un qualsiasi emolumento come se si trattasse di uno stipendio vero e proprio.

Anche per quanto riguarda la fissazione dei limiti di età sia per il ricevitore che per il personale ausiliario, il provvedimento in esame innova profondamente rispetto alla precedente legislazione. Mentre prima si prevedeva che il personale di ricevitoria potesse conseguire il trattamento di assegno vitalizio al compimento del 75° anno, il disegno di legge predisposto dal Governo abbassava tale limite al 72° anno. Senonchè le sollecitazioni e le indicazioni venute da parte delle categorie interessate e l'esame approfondito che l'Amministrazione ha fatto sulla scorta della gestione degli ultimi anni, hanno fatto accogliere la proposta di portare il collocamento a riposo per limiti di età al compimento del 70° anno. In tal senso vi è un emendamento governativo sul quale ci intratteremo in seguito.

Accanto al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari esiste tuttora un Fondo di garanzia (sorto a partire dal 1° gennaio 1939) destinato a garantire la gestione di quei ricevitori che non sono in condizione di prestare cauzione e ad assicurare all'Erario il recupero degli eventuali debiti della gestione stessa. L'esperienza di tutti questi anni ha dimostrato che il Fondo non è praticamente mai entrato in funzione (nel 1966 vi è stato un solo intervento per una cifra non superiore a 160 mila lire). Si è così addivenuti alla decisione di sopprimere il Fondo di garanzia e di fare assumere dall'Ente il compito di garantire le gestioni dei ricevitori.

**PRESIDENTE.** In pratica come avviene il trasferimento?

**LOGIUDICE, relatore.** È chiaro che con le funzioni si trasferiranno anche i beni. Ad ogni modo la questione sarà più ampiamente illustrata in sede di discussione degli articoli.

Terza innovazione di notevole rilievo è la concessione di una indennità di buonuscita al personale avente diritto all'assegno vitalizio. In sostanza anche l'introduzione di questa nuova provvidenza mira a parificare quasi il trattamento dei lottisti al trattamento generale dei dipendenti dello Stato, anche se i primi — soprattutto i ricevitori — dal punto di vista strettamente giuridico sono legati da un rapporto diverso da quello di pubblico impiego.

Altre novità di rilievo riguardano la possibilità di riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo (norma suggerita dall'esigenza ormai da tutti avvertita di parificare il trattamento dei lottisti a quello del personale statale) e la concessione di prestiti ai ricevitori per esigenze non personali ma legate all'esercizio dell'attività della ricevitoria.

Sono queste, onorevoli colleghi, le parti essenziali di cui si compone il disegno di legge e che meritano la nostra attenta valutazione. Ciò premesso, ritengo sia opportuno passare ad un esame particolareggiato del provvedimento.

**BERTOLI.** Visto che il testo governativo è stato modificato in seguito alle trattative con i rappresentanti sindacali, sarebbe opportuno che il relatore ci illustrasse le differenze che ancora permangono fra le richieste degli interessati e le modifiche disposte.

**LOGIUDICE, relatore.** Prima di concludere la parte generale per poi passare ai singoli aspetti, credo indispensabile, per una visione chiara dell'attività dell'ente, illustrarvi un po' quello che è stato il consuntivo dell'esercizio decorso. L'amministrazione finanziaria ha messo a disposizione alcune copie di un prospetto che pas-

so alla presidenza ed ai colleghi. Se mettiamo un po' di attenzione all'esame di questo quadro credo che la discussione ne sarà abbastanza agevolata.

L'Ente che forma oggetto del nostro esame è amministrato da un Consiglio di amministrazione che è composto dal Presidente, che è l'ispettore per il lotto, cioè a dire l'ispettore per il servizio del lotto, e *de jure* presidente *pro tempore* dell'ente, e da altri membri che sono precisamente: un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, tre funzionari ispettivi con grado di direttore di divisione, due rappresentanti dei « lottisti », un segretario e un funzionario del Ministero delle finanze; quindi un collegio sindacale.

Sino ad ora, praticamente, qual è l'attività che l'ente ha svolto? Concessione di assegni vitalizi e provvisori, cura dell'attività sindacale, concessione di borse di studio e di qualche contributo straordinario, e infine assistenza sanitaria attraverso l'ENPAS. A queste attività che sono state finora svolte, si dovrà aggiungere l'elargizione delle indennità di buonuscita e dei prestiti per quanto riguarda l'organizzazione, l'attrezzatura e i servizi delle ricevitorie.

Il bilancio ha una parte che riguarda la spesa e una parte che riguarda l'entrata. Per la spesa, voi vedete che la parte più cospicua è rappresentata dagli assegni vitalizi ai ricevitori per l'ammontare di lire 363 milioni 250.500, poi ci sono 65.000.000 di lire per gli assegni vitalizi per gli aiuti ricevitori; quindi lire 7.985.000 per assegni straordinari, cioè a dire sussidi. Poi abbiamo altre spese di entità minore. Complessivamente le spese di istituto ammontano a lire 458.533.075.

Accanto alle spese di istituto ci sono le spese generali che comprendono: spese di amministrazione nonchè spese relative alla gestione del patrimonio. Queste spese ammontano a lire 28.652.830. In totale, la spesa complessiva ammonta a lire 487.185.905.

Una prima considerazione che mi permetto di fare è quella riguardante la modesta incidenza delle spese generali rispetto alle spese di istituto. Vorrei che tutti gli

enti che svolgono attività similari potessero avere un'incidenza di spesa altrettanto modesta rispetto all'attività fondamentale che debbono svolgere.

Io ho avuto anche altri dettagli: le spese per straordinari al personale mi pare si aggirino sui 13 milioni, e mi pare che siano contenute nel limite di una certa sobrietà.

Di fronte a queste spese effettive stanno invece le entrate effettive complessive per lire 1.226.807.996. Si nota subito qual è la differenza notevole fra spesa ed entrata, e del resto questa differenza ha consentito, nel passato, l'acquisizione di un patrimonio credo di circa quattro miliardi che già costituisce una solida riserva per questo servizio di concessione di assegni vitalizi.

Io vorrei richiamare un po' l'attenzione della Commissione sulla situazione patrimoniale dell'ente che al 31 dicembre 1966 era di lire 4.784.553.930, in cui sono comprese lire 1.057.889.743 di beni immobili di proprietà dell'ente, nonché lire 2.898.400.500 di titoli di proprietà dell'ente stesso. È un patrimonio che ha una notevole consistenza.

**B E R T O L I .** Può darsi benissimo che sia stato amministrato in maniera eccessivamente prudente, perchè vedo qui elencate un mucchio di proprietà, tutte al di sopra di un milione di lire.

**L O G I U D I C E , relatore.** Rispondo subito. Queste voci che voi vedete si riferiscono a modesti locali di periferia che l'Amministrazione ha acquistato in proprio per darli in affitto ai ricevitori. Molte volte si tratta di appartamenti al piano terreno di modesta entità, mentre poi vi figurano una palazzina in Via Anapo 36 a Roma per lire 152 milioni; una palazzina in Via Guattani 14 per 424 milioni; un'altra per 318 milioni, e poi negozi per lire 81.577; cioè a dire sono autentici investimenti patrimoniali. Anche i piccoli locali sono investimenti patrimoniali perchè danno un fitto garantito pagato dagli stessi ricevitori che li occupano, ed è probabile che il loro valore sia espresso in base a una stima prudente. Credo che non faccia male l'Amministrazione

del fondo a far ciò, perchè è possibile che la somma di lire 1.057.889.773 che figura nell'inventario, probabilmente, come valore commerciale, sarà superiore. Del resto, molti stabili talvolta vengono valutati al prezzo di acquisto, salvo poi realizzare un aumento di valore.

Nell'elenco che stiamo esaminando si trova poi, a pagina 13, la distinta precisa del portafoglio titoli dell'ente, che è composto soprattutto di buoni del tesoro novennali e di obbligazioni pubbliche garantite dallo Stato. Si tratta di un importo di lire 2.898.400.500. Se c'è da fare un'osservazione con molta cautela, è questa: che c'è uno squilibrio tra investimenti immobiliari e investimenti mobiliari; e noi sappiamo che gli istituti assicurativi previdenziali, ai fini delle loro riserve, tendono ad avere un maggiore equilibrio per quanto riguarda gli investimenti immobiliari nei confronti degli investimenti mobiliari consistenti in titoli, perchè anche il rapporto è quasi da uno a tre. Ma questa è un'osservazione marginale che ai fini del disegno di legge non ha alcun peso.

Comunque l'illustrazione di questa situazione patrimoniale e della situazione finanziaria dell'ente ci deve portare alla conclusione che le provvidenze migliorative che le categorie hanno richiesto e che l'Amministrazione ha accettato, trovano la possibilità di essere tranquillamente soddisfatte.

Del resto, a parte queste considerazioni ce n'è un'altra che desidero fare: l'Amministrazione dell'Ente, dopo aver accettato alcune delle richieste avanzate dalle categorie interessate, ha fatto doverosamente compiere un esame a degli esperti per stabilire se i miglioramenti fossero sopportabili dal bilancio così com'è e così come si prospetta possa essere in avvenire, anche in rapporto all'andamento medio della vita dell'Ente stesso. Ho qui un dettagliato rapporto dell'attuario, nelle cui conclusioni è detto che gli emendamenti presentati dal Governo possono essere accolti, perchè l'Ente ne può sopportare l'onere.

Ciò premesso, c'è da chiedersi: quali sono i mezzi di sostentamento di questo Ente? Soffermandoci in una breve analisi del-



le partite di entrata rileviamo che, anzitutto, ci sono i proventi patrimoniali, che sono piuttosto cospicui: nel 1966, infatti, si è avuto un ammontare di 260 milioni e più. Poi ci sono i proventi contributivi che derivano dalle ritenute d'aggio effettuate agli esattori e che hanno dato un gettito di 150 milioni nonchè quelli che gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi versano e che ammontano a lire 117.808.812. Quindi abbiamo, per la parte contributiva, un totale di lire 267 milioni 808.812.

Vi è poi una parte ancora più cospicua, rappresentata dalla ritenuta dell'1 per cento sulle vincite al lotto, che non grava sul fisco nè sui beneficiari della legge, ma su coloro che sono i titolari delle vincite: sulla cifra loro spettante viene, appunto, trattenuto questo 1 per cento. Nel 1966 tale ritenuta ha consentito un introito di lire 618.021.252. Il motivo è molto semplice: in questi ultimi anni le vincite sono aumentate in misura superiore al previsto. Mi spiegava un tecnico che, con la faccenda dei numeri in ritardo, la gente gioca le combinazioni con tali numeri, per cui quando uno di questi esce, si hanno vincite dell'ordine di miliardi di lire.

**M A I E R .** Ne ho fatto cenno nella mia relazione al bilancio dello Stato per quanto concerne l'entrata.

**L O G I U D I C E , relatore.** Ho voluto soffermarmi su questi particolari della situazione patrimoniale e delle entrate contributive e per effetto della ritenuta dell'1 per cento sulle vincite per sottolineare che un Ente, il quale presenta un bilancio di un miliardo e 114 milioni e più di entrate effettive, può sopportare il maggior onere che gli emendamenti proposti comportano.

Dopo di che vorrei passare all'esame del testo del disegno di legge. Premetto che il provvedimento non è suddiviso in rubriche nè in capitoli; forse sarebbe stato preferibile che si fosse prevista una simile sud-

visione; tuttavia, possiamo valutarne la portata essenziale anche senza questa guida. Premetto altresì — in risposta, questa volta, al senatore Bertoli — che i sindacati (ho ascoltato gli esponenti di diverse categorie e proprio ieri ho avuto occasione di vedere, sia pure di sfuggita, anche quelli dell'UIL) hanno manifestato soprattutto la esigenza che il provvedimento sia approvato. Essi, in sostanza, dicono: dateci la legge e, ad un orecchio, sussurrano: anche se dovesse essere nei termini in cui il Governo l'ha proposta, preferiamo che vi sia una normativa sostanziale qualunque purchè la si abbia. Perciò, essi ritengono che la loro prima esigenza sia quella di ottenere l'approvazione del disegno di legge, a tutti i costi. In secondo luogo essi aspirano a portare la pensione dal 75° al 65° anno di età e questo è il problema di fondo più grosso. Quando è stata avanzata la proposta, io ho replicato: signori, tutto questo non può essere frutto solo di un desiderio, ma deve essere compatibile con la posizione del personale, la durata media della vita del personale, le entrate dell'Ente e così via. A me risulta che la conclusione delle trattative col Ministero, intese a ridurre i limiti per la concessione della pensione dal 75° al 70° anno di età, anche se non ha portato all'*optimum* desiderato, ha lasciato soddisfatti i sindacati, in quanto si tratta di una prima tappa la quale non esclude che di qui a qualche anno, tenuto conto dell'andamento della gestione, possa aversi un ulteriore miglioramento delle condizioni per il personale del lotto. Del resto, la loro soddisfazione è comprensibile se si tiene conto che questa pur parziale conquista si è andata ad aggiungere a quelle della buonuscita e dei prestiti.

Erano rimaste pendenti alcune questioni sulla reversibilità dell'assegno, ma mi risulta che il Governo ha accolto anche queste richieste, come vedremo in sede di approvazione degli articoli. Il Governo ha altresì accolto l'affermazione della esigenza di mantenere il principio del prestito ai gestori,

non stabilendone però aprioristicamente la misura, ma affidandone la determinazione ai criteri che annualmente il Consiglio di amministrazione fisserà in rapporto all'andamento della gestione.

Ripeto, credo che il personale del lotto possa ritenersi abbondantemente soddisfatto. Comunque, esso considera l'approvazione del disegno di legge una tappa fondamentale, in quanto, sostanzialmente, la categoria viene ad essere posta sullo stesso piano dei dipendenti dallo Stato.

Penso sia ora il caso di passare ad una sommaria illustrazione degli articoli, soffermandomi in modo particolare soltanto su quelli che sono stati oggetto di proposte di emendamento. L'articolo 1 riguarda la denominazione del fondo e stabilisce che la sua organizzazione e il suo funzionamento saranno disciplinati da un apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro delle finanze e di concerto con quello del tesoro. Sempre l'articolo 1, precisa che l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze il quale può ordinare ispezioni e controlli. E altresì disposto che, in caso di gravi irregolarità o di altre cause che dovessero compromettere la gestione dell'Ente, il Ministro delle finanze scioglierà il Consiglio di amministrazione e nominerà un commissario straordinario.

In sostanza, come si evince da quanto ho detto, questo articolo 1 demanda al decreto del Capo dello Stato la definizione dello statuto (ed è evidente che uno statuto non può essere emanato con una legge); ribadisce il concetto che l'Ente resta sotto la vigilanza del Ministero delle finanze, al quale rimane pertanto la possibilità, in presenza di gravi irregolarità, di scioglierne il Consiglio d'amministrazione.

Sull'articolo 1 non avrei altre osservazioni da fare, nè gli stessi sindacati, per quel che mi risulta, hanno mosso obiezioni di sorta se non in ordine alla denominazione dell'ente. Peraltro, lo stesso Governo ha proposto un emendamento col quale, in accordo con i desiderata della categoria la denominazione dell'Ente viene modificata in « Fondo trattamento quiescenza e asse-

gni straordinari al personale del lotto ». Si tratta di una modifica non soltanto di natura formale, ma anche di ordine sostanziale, in quanto si passa dagli assegni vitalizi al trattamento di quiescenza. Ciò definisce un preciso programma di futura attività legislativa, avente per fine ultimo il ragguaglio della posizione del personale dipendente dall'Ente a quella del personale dello Stato. A me pare sia opportuno accettare questo emendamento.

L'articolo 2 stabilisce chi sono gli iscritti al fondo: è il personale del quale vi ho precisato anche la consistenza numerica, ossia i ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi. Viene fissato il principio che tale personale, il quale gode del trattamento di quiescenza, non è obbligato agli oneri della legislazione sulla assicurazione sociale, perchè fruisce, ormai, di una disciplina giuridica sua propria. L'articolo 2 è altresì importante perchè stabilisce la misura degli oneri che gravano sul personale, distinto in personale di ricevitoria e personale ausiliario. Il personale di ricevitoria va soggetto a una ritenuta ragguagliata all'80 per cento dell'aggio lordo, il quale, come si è già detto, è riferito soltanto alla retribuzione dell'attività lavorativa. La ritenuta è una misura percentuale, variabile a seconda che si tratti di ricevitorie di prima, seconda, terza o quarta classe. Per le ricevitorie di prima classe, cioè quelle più grosse e più ricche, con introiti oltre i 35 milioni di riscossione, la ritenuta è dell'8 per cento; del 7 per cento per le ricevitorie di seconda classe, con introiti dai 20 ai 35 milioni; del 6 per cento per quelle di terza classe, con introiti dai 10 ai 20 milioni; del 5 per cento per quelle di quarta classe, con introiti fino a 10 milioni.

Per quanto riguarda il personale ausiliario, invece, è prevista una contribuzione fissa del 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva. Sempre per tale personale è prevista un'innovazione che merita di essere sottolineata: dal 1° luglio 1955 — quindi con decorrenza retroattiva — metà di detta ritenuta grava a carico dello Stato. Mi spiego: mentre nei confronti dei ricevitori, i quali non hanno un rapporto

di impiego pubblico con l'Amministrazione, la ritenuta è a loro totale carico, il personale ausiliario vi contribuisce soltanto per il 50 per cento proprio perchè si è voluto metterlo nelle stesse condizioni dei dipendenti dello Stato. Si tratta, come tutti comprenderanno, di una agevolazione notevole.

L'articolo 3 stabilisce i compiti dell'Ente. Mi preme ricordare soltanto le nuove funzioni che gli sono riconosciute: 1) garantisce le gestioni dei ricevitori e degli aiuti ricevitori sprovvisti di cauzione (ciò perchè il disegno di legge prevede la soppressione del Fondo di garanzia); 2) corrisponde un'indennità di buonuscita; 3) accorda prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria; 4) esercita altre forme di assistenza e previdenza (colonie marine, montane, borse di studio, eccetera).

Un punto che in sede di discussione generale merita di essere illustrato è quello che riguarda i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione. Incidentalmente debbo dire che il disegno di legge continua a qualificarlo come « assegno vitalizio », ma sostanzialmente si tratta di pensione.

**MARTINELLI.** Tuttavia la modificazione proposta al titolo dovrà trovare rispondenza anche negli articoli...

**GIOIA**, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A tale inconveniente si potrà ovviare in sede di coordinamento.

**LOGIUDICE**, *relatore.* Era mia intenzione trattare tale argomento al termine della relazione giacchè si tratta di un problema estremamente delicato. Infatti per quanto riguarda i ricevitori, i quali non hanno un rapporto giuridico diretto, non so se dal punto di vista giuridico sia possibile parlare di pensione, mentre la cosa sarebbe possibile per il personale ausiliario. Per mio conto non sono riuscito a risolvere la questione: sarà poi la Commissione a prendere una decisione in merito.

Chi sono, dunque, coloro che hanno diritto all'assegno vitalizio? Anzitutto il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni. La legge inol-

tre consente il riscatto, fino ad un massimo di 5 anni, del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, di guisa che il periodo di contribuzione si riduce in pratica a 15 anni. L'articolo 4, infine, stabilisce un principio di grande equità: in caso di inabilità per ferite o infermità contratte per causa di servizio, il personale è collocato a riposo qualunque sia la durata del periodo di contribuzione; in tale ipotesi la misura dell'assegno non potrà comunque essere inferiore a quello corrispondente a 20 anni di contribuzione.

Merita di essere richiamata anche la norma transitoria di cui all'articolo 5. Essa stabilisce che chi non ha raggiunto 20 anni di contribuzione, ma ne abbia almeno 10, può ottenere un assegno, seppure in misura inferiore, secondo una certa graduazione che vedremo in particolare in sede di discussione dell'articolo. Sotto tale punto di vista, mi pare che si sia veramente equiparata la posizione del personale del lotto a quello dipendente dallo Stato. Ritengo che ciò debba essere motivo di particolare soddisfazione.

Qual è la misura dell'assegno? Coloro che hanno raggiunto 20 anni di contribuzione hanno diritto al 44 per cento della base pensionabile, aumentabile dell'1,80 per cento per ogni anno in più di contribuzione, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento: anche qui avviene una parificazione al trattamento dei dipendenti dello Stato, che hanno diritto ad una pensione dell'80 per cento della retribuzione dopo 40 anni di contribuzione.

Mi permetto inoltre di richiamare l'attenzione sulla differenza della base pensionabile per i ricevitori e per il personale ausiliario: mentre per i primi, infatti, essa è costituita dalla media degli aggi liquidati negli ultimi tre anni, con l'aggancio al coefficiente 325 della tabella unica degli stipendi del personale statale, per il personale ausiliario viene presa a base la retribuzione spettante all'atto della cessazione dal servizio.

Per quanto riguarda la reversibilità, salvo qualche particolare che esamineremo in sede di discussione degli emendamenti, non mi pare che vi sia alcunchè di particolare da segnalare.

Del fondo di garanzia la legge tratta negli articoli dal 19 al 22. In essi è detto che il Fondo di garanzia è soppresso e il suo stato patrimoniale è incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari del personale del lotto. Tale Fondo garantisce — come ho già avuto occasione di dire — la mancata prestazione della cauzione e provvede a rivalere l'Erario attraverso modalità di prelievo che saranno stabilite in sede regolamentare. È poi stabilito il principio che qualsiasi gestore possa usufruire dell'esonero dal prestare la cauzione; in tal caso egli sarà soggetto ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria. Al gestore, dunque, si pone l'alternativa di prestare cauzione o di subire una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio lordo.

L'articolo 23 tratta dell'istituto nuovo dell'indennità di buonuscita. Tale indennità, innanzi tutto, a chi compete? Come dice l'articolo 3, compete agli iscritti all'ente che vengono collocati a riposo o comunque cessano dal servizio e che abbiano diritto all'assegno, o ai loro superstiti; cioè tocca a tutti coloro che hanno diritto all'assegno o in via diretta o in via di reversibilità; però spetta anche al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, perchè ci sono dei casi in cui un dipendente, per irregolarità, venga dimissionato, e pur non avendo diritto all'assegno ha diritto alla buonuscita. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio la buonuscita è calcolata in base a tante mensilità quanti sono gli anni di contribuzione al fondo; negli altri casi è ragguagliata a un dodicesimo dell'assegno vitalizio, cioè a dire della pensione. In sostanza, oltre alla pensione, l'iscritto percepisce una buonuscita il cui importo sarà pari a un dodicesimo dell'assegno vitalizio, e in più una integrazione aggiuntiva che si somma all'indennità di buonuscita.

Come si calcola questa integrazione aggiuntiva? Qui la legge non lo stabilisce aprioristicamente, ma domanda al Consiglio di amministrazione di stabilirne anno per anno i criteri e l'ammontare in rapporto a quella che sarà la dotazione che è

prevista per questa nuova erogazione, perchè la legge prevede che ci sia una ritenuta aggiuntiva dell'uno per cento a carico degli aventi diritto che va a confluire nell'apposito capitolo del bilancio dell'ente.

Un altro punto è quello che riguarda i prestiti. Anche qui è sorta un'innovazione nei confronti del personale. Il personale, quando si parlò di questo argomento, pensava che l'Ente volesse dare prestiti agli iscritti alla Cassa, per ragioni familiari, casi di malattia, eccetera, e il Ministero, giustamente, ha detto che il personale aveva diritto di avere i prestiti, ma attingendo all'ENPDEDP, mentre invece la Cassa avrebbe concesso prestiti per esigenze di ricevitoria, perchè le ricevitorie, anche in grosse città, sono alloggiate in case indecorose, in locali poco accoglienti e sporchi, ma il gestore non ha i mezzi di trovare una sistemazione migliore. Allora, in questo caso, gli si concede un prestito a brevissima scadenza (un anno) e a un tasso d'interesse che non può essere superiore a quello praticato dall'ENPDEDP per i propri aderenti.

Ci sono poi altre norme di carattere tecnico che potremo illustrare quando esamineremo gli articoli; però, nel concludere questa parte generale, debbo dire con tutta schiettezza che chi ha avuto una possibilità di rapporti con questa categoria o con i suoi rappresentanti, chi ha ricevuto centinaia di lettere da parte di piccoli ricevitori, non può che essere favorevole alla pronta approvazione di questo disegno di legge.

Io vi dico quindi: approviamo la legge con le modifiche che il Governo ci propone, così com'è, non cerchiamo di renderla più perfetta e più vantaggiosa, altrimenti perdiamo del tempo prezioso, con il rischio di non approvarla in questa legislatura.

**B E R T O L I .** Il bilancio che abbiamo dinanzi a noi mi suscita qualche perplessità, come bilancio dell'ente, perchè, come tale, deve essere un bilancio cosiddetto tecnico. Non esiste un bilancio tecnico dell'ente. L'amministrazione degli istituti previdenziali come questo, che sono poi a capitalizzazione e non a ripartizione, è fatta in

base a calcoli sul bilancio tecnico. Mi sembra, in sostanza, che questo bilancio non serva a niente perchè chi lo esamina non può avere una esatta nozione delle entrate e delle uscite. E questo depono un po' male per il Consiglio di amministrazione perchè è strano che un Consiglio di amministrazione di un istituto previdenziale presenti un bilancio di questo tipo.

Come facciamo noi ad approvare un disegno di legge che stabilisce, praticamente, delle uscite che sono in corrispondenza di certe entrate, e certe entrate che vengono stabilite senza sapere che cosa capiterà, una volta adottato questo sistema di capitalizzazione?

**LO GIUDICE**, *relatore*. Ma esiste, questo rapporto attuale.

**GATTO** La situazione patrimoniale dell'ente poteva sopportare gli oneri conseguenti alle modifiche.

**FORTUNATI**. Chi è l'attuario?

**LO GIUDICE**, *relatore*. L'attuario è l'ingegner Vincenzo Rovero.

**BERTOLI**. Questo bilancio, ripeto, non serve a niente: è un'appendice all'altro, mentre dovrebbe avvenire il contrario. Comunque, se il controllo è stato effettuato ed esiste il bilancio tecnico, penso sia il caso di trascurare questo problema.

Rilevo poi che la maggior parte degli introiti sono sul tipo della scala mobile, in quanto sono in funzione delle vincite: è un dato di fatto positivo, perchè, aumentando il gettito del lotto, data la svalutazione della moneta e la propensione al gioco del popolo italiano, non soltanto i gestori ma anche il personale ausiliario vedono aumentati i proventi. A questo proposito, dalle statistiche desunte dall'esame dei bilanci passati sembra che tale propensione non vada diminuendo, anzi aumentando, soprattutto nel meridione, malgrado altri tipi di lotterie in concorrenza.

Vi è poi la questione dell'assegno ai ricevitori, di cui all'articolo 8 del disegno di

legge in esame, assegno che viene computato sulla base dell'aggio percepito nell'ultimo triennio, mentre per gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi (articolo 9) viene computato soltanto in base all'ultima retribuzione, due concetti che, evidentemente, non sempre progrediscono parallelamente.

**LO GIUDICE**, *relatore*. Perciò prima ho parlato di correttivo.

**BERTOLI**. Non riguardava solo la buonuscita?

**LO GIUDICE**, *relatore*. No, anche l'assegno. Il rilievo del senatore Bertoli è giustissimo, tanto è vero che esso ha già provocato il correttivo di cui ho detto e che scatta quando l'aggio supera un certo limite.

**BERTOLI**. Altra osservazione che desidero fare è che la nostra Commissione avrebbe dovuto tener conto del parere della Commissione lavoro, la quale ci ha rivolto una serie di suggerimenti. Anzitutto ha manifestato l'opportunità di abbassare i limiti di età del pensionamento obbligatorio, se pure gradualmente, e di non far dipendere tale limite dalle possibilità finanziarie del fondo; quindi di rendere più stabile la base finanziaria del fondo, aumentando possibilmente la percentuale da detrarre dalle vincite al lotto (a questo proposito dirò però di non essere d'accordo, perchè secondo me è più valido un altro sistema); di mantenere diviso il fondo di garanzia da quello previdenziale, perchè trattasi di istituzioni e finalità diverse, esaminando la possibilità di devolvere al fondo previdenziale le eventuali eccedenze che potranno maturarsi nel fondo garanzia oltre il costo del rischio (e siamo di fronte a un suggerimento essenziale, visto che il disegno di legge vuol invece unificare i due fondi); di ammettere una rappresentanza dei dipendenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente (si riferisce evidentemente all'articolo 8 del disegno di legge); di stabilire che il Consiglio di amministrazione dell'Ente può essere

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

sciolto solo con provvedimento motivato (mentre nel disegno di legge non è fatta questa precisazione); di consentire la partecipazione di un medico di fiducia del dipendente alla visita di accertamento.

**L O G I U D I C E**, *relatore*. Quest'ultima disposizione fa parte di un emendamento governativo.

**B E R T O L I**. Infine, la Commissione lavoro propone di adeguare maggiormente il contributo dello Stato (a dire il vero non so che cosa voglia dire questo contributo dello Stato, dato che la fonte degli introiti in questo caso, oltre i contributi, è quella dell'aggio) e di fissare un termine non superiore ad un anno per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge. Tutti questi suggerimenti sono stati accolti dal Governo?

**L O G I U D I C E**, *relatore*. Tutti tranne uno, cioè l'unificazione dei fondi di garanzia.

**B E R T O L I**. Anche quello di ammettere una rappresentanza dei dipendenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente?

**L O G I U D I C E**, *relatore*. Questo non è precisato nel disegno di legge, perchè si tratta di problema statutario. Tuttavia, in atto ne fanno parte due rappresentanti sindacali, credo esponenti della maggiori organizzazioni.

**B E R T O L I**. Altra considerazione di carattere generalissimo: è una domanda che mi rivolgo per un problema che, forse, non può essere risolto nel provvedimento in esame. Praticamente si tratta di una attività dello Stato e anche molto redditizia.

**M A R T I N E L L I**. L'entità degli introiti è stata chiarita molto bene dal senatore Maier in sede di relazione al bilancio di questo esercizio. Per il 1966 il gettito netto è stato di 45 miliardi e mezzo con 113 miliardi e 800 milioni di lire di giocate, con netto aumento rispetto agli anni precedenti.

**L O G I U D I C E**, *relatore*. Sono aumentate anche le vincite.

**B E R T O L I**. A proposito di vincite, siccome nel passato mi sono anche occupato di calcolo delle probabilità, ritengo che questo fenomeno non dipenda, come comunemente si vuol far credere, dal fatto che vengono giocati i numeri ritardatari; deve esserci un'altra ragione.

**M A R T I N E L L I**. Nel 1965 le vincite sono arrivate a oltre il 50 per cento delle giocate: è sempre la relazione Maier che lo afferma. Certo, ci sono ora anche i sistemisti.

**B E R T O L I**. È facile dimostrare, matematicamente, che le vincite al lotto non dipendono dall'aumento dei sistemisti. Comunque, è un problema che non riguarda il disegno di legge in esame. Quello che conta è che si tratta di una attività conveniente per lo Stato. Ed allora mi chiedo: ha fatto, il Governo, un esame comparativo fra il costo attuale e quello che costerebbe la gestione, per quanto riguarda le sole ricevitorie del lotto, se fosse assunta direttamente dallo Stato, con il personale dipendente dallo Stato? È evidente che si tratta di un esame da farsi, e che, forse, dimostrerebbe la convenienza da parte dello Stato di non passare più attraverso questa specie di appalto (perchè di appalto si tratta, come quello delle imposte dirette, tanto è vero che i gestori fruiscono dell'aggio). Può anche darsi che la convenienza venga dimostrata non per oggi ma per il futuro, in prospettiva, per rendere anche più civile questa attività che non lo è di certo, facendo diventare il personale delle ricevitorie dipendente dallo Stato, con tutti i relativi doveri e diritti.

**G I O I A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che il personale del lotto miri appunto ad avere la parità dei diritti con il personale dipendente dallo Stato, anche se non tutti ne abbiano una effettiva convenienza.

BERTOLI. Già, i titolari delle ricevitorie più grosse non ce l'hanno di sicuro.

LO GIUDICE, *relatore*. Ma quelli delle ricevitorie più piccole sì.

BERTOLI. D'accordo, delle grosse no, però.

Rivolgo pertanto una viva raccomandazione al Governo perchè esamini tale questione.

Mi pare di non dover aggiungere altro. Poichè tutte le raccomandazioni avanzate dalla Commissione lavoro sono state recepite dal Governo mediante emendamenti al testo originariamente predisposto, il nostro gruppo ritiene di poter esaminare il provvedimento con comprensione.

MAIER. Come è già stato rilevato, in sede di relazione sulle entrate del bilancio 1967 ho fatto un piccolo studio sul gioco del lotto a seguito dello spazio dedicato dalla stampa alle ripercussioni che su di esso potevano avere le giocate « a sistema ». Incidentalmente debbo constatare come quella parte della mia relazione sia stata riportata dall'*Interpress* senza che fosse citato il nome del relatore, a cui avrei avuto forse diritto. Dall'indagine risultò che la proporzione tra vincite e riscossioni negli ultimi cinque anni è passata dal 46,3 al 50 per cento. Cecchè ne pensi il senatore Bertoli, dunque, il gioco « a sistema » riduce se non altro l'utile netto dello Stato, il quale però continua ad aumentare a seguito dell'incremento delle giocate e della diffusione del lotto dal meridione al nord.

Ho molto apprezzato la relazione del senatore Lo Giudice, tanto più difficile data la complessità della materia. Sono altresì lieto che il Governo sia venuto nella determinazione di accettare nella maggiore misura possibile le richieste avanzate dagli interessati, in modo da parificare quasi completamente la loro posizione economica e pensionistica a quella degli impiegati dello Stato. Aggiungo che possiamo approvare con tutta tranquillità le modifiche proposte senza nutrire timori di sorta circa la rela-

tiva copertura: se infatti nel 1964 si registrava un gettito pari a circa 350 milioni annui, oggi le entrate sono salite a quasi 600 milioni.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero anzitutto ringraziare il relatore per la chiarezza con cui ha esposto i termini dei vari problemi. Faccio altresì presente alla Commissione che, a seguito di numerosi incontri avuti con i rappresentanti sindacali delle categorie interessate — ai quali devo dare atto dello spirito di comprensione manifestato anche per le categorie minori di cui hanno saputo tutelare i diritti —, si è raggiunto un accordo che accetta in larghissima parte le richieste avanzate. Gli stessi rappresentanti sindacali hanno riconosciuto che oggi non sarebbe stato possibile ottenere di più; naturalmente essi sperano che il provvedimento sia approvato il più presto possibile, sì da potersi mettere immediatamente allo studio dei futuri miglioramenti, come è nella natura delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è disciplinato dalla presente legge, nonchè, per quanto riguarda la sua organizzazione e il suo funzionamento, da apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

L'Ente, che è amministrato da un Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o

per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento, il Ministro delle finanze nomina un commissario straordinario, ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme fissate dallo statuto.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole: « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », con le altre: « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

BERTOLI. La questione della ammissione di una rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione viene risolta nello statuto?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì.

BERTOLI. Non pare necessario specificare che il Consiglio di amministrazione può essere sciolto soltanto con provvedimento « motivato »?

ARTOM. Tutti i provvedimenti devono essere motivati.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non sono motivati, sono nulli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento verrà conseguentemente modificato anche il titolo del disegno di legge.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiun-

ti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;

del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;

del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;

del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilità. Con effetto dal 1º luglio 1955, detta ritenuta, gravante per metà a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione è prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.

Le ritenute previste dai commi precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità finchè tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali.

A partire dall'esercizio successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di ritenuta sono maggiorate di una unità il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 23. Tale maggiore ritenuta è a completo carico degli iscritti al Fondo.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.



Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo.

Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, nonché le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero quinto comma con il seguente:

« A decorrere dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unità e le percentuali di cui al terzo comma sono aumentate di 2 unità. A decorrere dalla stessa data di cui sopra, le predette percentuali sono inoltre maggiorate di altre due unità il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 23. Le maggiori ritenute di cui ai due commi precedenti sono a completo carico degli iscritti al Fondo ».

Inoltre, nell'ultimo comma, per rimediare ad un errore di carattere formale in cui sono incorsi i compilatori del testo, segnalato dagli uffici occorre aggiungere dopo le parole: « inflitte ai ricevitori », le altre: « e agli aiuto ricevitori ».

MARTINELLI. Siamo sicuri che il termine « unità » sia chiaro o non sarebbe forse più opportuno usare la dizione « punto »? Vorrei inoltre essere rassicurato che aumento di 1,75 unità significa che, ad esempio, dall'8 si passa al 9,75 per cento, e desidero conferma sul richiamo al secondo comma.

LOGIUDICE, *relatore*. Sì, è esatto.

FORTUNATI. Io francamente vi dico che sarebbe preferibile dare un'altra formulazione, ferma rimanendo la sostanza: partire da quella che si ritiene essere la nuova formula e dire: « per il 1964-65 », in luogo di quanto scritto nel secondo comma, altrimenti diventa un pasticcio.

LOGIUDICE, *relatore*. Io sarei contrario, per una ragione di carattere tecnico; questa maggiorazione ha relazione col disposto dell'articolo 23. Se poi l'esperienza dimostrerà che la ritenuta, per esempio, dell'1,75, è troppo elevata, si riduce all'1,50 per cento, mediante un provvedimento di legge; se è poca, si aumenta, nello stesso modo, al 2-2,50 per cento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. « A decorrere dalla stessa data le percentuali di cui sopra sono maggiorate di due unità ». Solo queste unità potranno concorrere a questo Fondo.

BERTOLI. Sono due cose diverse: l'1,75 lo pagano i ricevitori, il 2,75 lo pagano gli aiuto ricevitori.

LOGIUDICE, *relatore*. Allora mi esprimo meglio: abbiamo i ricevitori che hanno diritto alla pensione e sono obbligati a contribuire, e contribuiscono rispettivamente con l'8, il 7, il 6 e il 5 per cento, dalla prima alla quarta categoria; gli aiuto ricevitori ed i commessi avventizi che contribuiscono anch'essi al Fondo, per le finalità assistenziali dell'Ente. Poi all'Ente è data una funzione nuova, di cui all'articolo 23, e allora, dice il disegno di legge, per raggiungere tale finalità, è necessario creare un nuovo cespite di entrata.

FORTUNATI. Permettetemi di rileggere l'emendamento: « A decorrere dall'esercizio successivo alla data di emanazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unità e le percentuali di cui al terzo comma, di 2 unità ». E fin qui è chiaro. Poi continua: « A decorrere dalla stessa data le predette percentuali (sempre quelle del secondo e terzo comma) sono inoltre maggiorate di altre due unità »: allora non capisco più niente; « il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione dell'unità di cui all'articolo 23 ». Poi aggiunge: « Le maggiori ritenute di cui al secondo comma precedente sono a completo carico degli iscritti al Fondo ».

Uno è in linea generale e uno soltanto per l'articolo 23. Allora perchè non trasformiamo subito le percentuali è invece di dire: « l'8 per cento... il 7 per cento » e così via, non diciamo: « 9,75 per cento, 8,75 per cento » eccetera? Poi al terzo comma scriviamo quello che volete.

**G I O I A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che tecnicamente si possa fare.

**L O G I U D I C E**, *relatore*. I sindacalisti dicono: « la nostra contribuzione è dell'8, 7, 6, 5 per cento: in via eccezionale stiamo aggiungendo l'1,75 », ma non è escluso che in prosieguo di tempo si possa anche cambiare.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti proposti dal Governo di cui ho già dato lettura.

*(Sono approvati).*

Metto ora ai voti l'articolo 2 con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

### Art. 3.

L'Ente provvede:

1) a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a riposo, dispensato dal servizio e revocato, nonchè ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione.

L'assegno continuativo è dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purchè la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione od analogo assegno loro spettante o appartenano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno;

3) a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;

4) a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori sprovvisti di cauzione;

5) a corrispondere un'indennità di buonuscita:

a) agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;

b) ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;

c) al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'articolo 16;

6) ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;

7) ad esercitare, nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente, altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.

*(È approvato).*

### Art. 4.

Ha diritto all'assegno vitalizio il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni.

A richiesta degli interessati, è riconosciuto utile, agli effetti del diritto all'assegno vitalizio, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori, dagli aiuto ricevitori aggiunti e dai commessi avventizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in data

anteriore alla iscrizione al Fondo in qualità di aiuto ricevitore o di commesso avventizio e cioè, rispettivamente, anteriormente al 1° luglio 1943 ed al 1° gennaio 1947.

In detto caso, l'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, pagati dall'aiuto ricevitore e dal commesso avventizio, fino al giorno della iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Ente stesso, insieme con i relativi interessi maturati.

La richiesta di cui al secondo comma è esclusa qualora, alla data dell'iscrizione all'Ente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino ad un massimo di 5 anni, il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'articolo 26 della presente legge, purchè esso non rientri nel disposto di cui al secondo comma.

È consentito il cumulo del periodo di servizio coperto da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale col periodo ammesso a riscatto a norma del precedente comma.

Il ricevitore, l'aiuto ricevitore, l'aiuto ricevitore aggiunto e il commesso avventizio, che per ferite riportate e per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni è divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire l'assegno, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo. Ai fini della liquidazione dell'assegno, il periodo di contribuzione è aumentato di 10 anni. La misura dell'assegno non potrà comunque essere inferiore a quella dell'assegno spettante con 20 anni di contribuzione.

L'assegno è concesso soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità contratta o delle ferite riportate.

A questo articolo c'è un emendamento al quinto comma: « I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino

a un massimo di sette anni il servizio prestato, ecc. ». La modificazione consiste nella sostituzione delle parole « 5 anni » con le altre « 7 anni ».

**L O G I U D I C E**, *relatore*. Il testo governativo prevedeva la possibilità degli iscritti di riscattare il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, fino a un massimo di 5 anni. I ricevitori hanno chiesto di portare questo limite a sette anni. Quindi si può accogliere tale richiesta.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vitalizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione.

Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovrà tenersi conto della limitazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

Sono collocati a riposo d'autorità:

a) i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 72° anno di età;

b) il personale suddetto che risulti permanentemente idoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età — nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica — può essere elevato oltre i settantadue anni, ma non oltre i settantacinque. L'Amministrazione del lotto graduerà il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verrà a superare i settantadue anni nei dieci anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale di età superiore ad anni settantadue.

Qualora la situazione finanziaria del Fondo non lo consentisse, l'Amministrazione si riserva il mantenimento in servizio di personale che ha superato gli anni 72 e non i 75.

Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i settanta anni.

I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 72° anno di età. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori può essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale.

B E R T O L I . Per quanto riguarda l'età pensionabile, in base ai calcoli che abbiamo fatto proponiamo un emendamento a 65 anni. Perciò voglio vedere questo calcolo attuariale, anche in funzione di una previsione futura.

L O G I U D I C E , *relatore*. Faccio presente che finchè dura il sistema dell'aggio, i ricevitori, anche dopo i 70 anni, vogliono rimanere in servizio; quindi lasciamoli stare...

Dunque, all'articolo 6 si prevede il collocamento a riposo d'autorità. Propongo che il limite di età per aver diritto a pensione

venga abbassato, sostituendo le parole della lettera a) del primo comma « 72° anno » con le altre: « 70° anno ». Alla lettera b) in accoglimento del suggerimento dato dalla Commissione lavoro propongo di aggiungere le parole: « l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. ». Sempre all'articolo 6 c'è un emendamento al secondo comma tendente a ridurre da dieci anni a tre il periodo di tempo entro il quale è consentito dall'amministrazione delle finanze di elevare da 70 a 73 il limite massimo di età per il collocamento in pensione, mentre invece la relazione governativa proponeva un limite dai 72 ai 75 anni.

L'emendamento che io propongo è così concepito: « Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica, può essere elevato oltre i settant'anni, ma non oltre i settantatré. L'Amministrazione del lotto graduerà il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verrà a superare i settant'anni nei tre anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale di età superiore ad anni settanta ».

Sul comma successivo — il terz'ultimo — chiedo i lumi del Sottosegretario.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo di sopprimerlo perchè abbiamo constatato che comunque, al termine di tre anni, non può esservi più nessuno, di età superiore ai 72 anni in servizio.

Al penultimo comma propongo che le parole: « 70 anni » siano sostituite dalle altre: « 68 anni ».

L'ultimo comma, nel suo testo che io propongo, stabilisce il principio che anche i commessi avventizi cessano dal servizio in anticipo rispetto ai limiti attuali, ossia al compimento « del 70° anno » anzichè del 72° anno di età.

Infine, propongo di aggiungere le parole: « l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia in caso di visita fiscale ».

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)134<sup>a</sup> SEDUTA (22 giugno 1967)

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti al primo comma, lettere *a)* e *b)*.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti gli emendamenti al secondo comma.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'emendamento espressivo del terz'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti gli emendamenti al penultimo e all'ultimo comma.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 7.

Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che le disponibilità del Fondo lo consentano.

Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sarà fissata in base all'età di ognuno di essi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi incompleti, se superiori a sei mesi. Se l'esercizio incompleto è inferiore a sei mesi, la media degli aggi è quella degli ultimi due esercizi completi.

Qualora la media degli aggi suddetti risulti superiore all'importo dello stipendio annuale corrispondente al coefficiente 325, senza scatti, della tabella unica degli stipendi del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, essa è ridotta a detta cifra. Sulla cifra risultante si aggiunge il 10 per cento dell'importo dell'aggio che supera il limite di cui sopra.

L'assegno vitalizio spettante al personale con 20 anni di contribuzione al Fondo è pari al 44 per cento della base pensionabile, costituita dall'importo calcolato con i criteri di cui al comma precedente. Per ogni anno in più di contribuzione, l'assegno vitalizio di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della base pensionabile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento della base stessa.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

In ogni caso la base pensionabile non può essere inferiore alla retribuzione goduta da un aiuto ricevitore con parità di anni di contribuzione.

A questo articolo il Governo propone un emendamento, tendente ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « 11 gennaio 1956, n. 19 », le altre: « e successive modificazioni ».

**L O G I U D I C E , relatore.** L'emendamento deriva da una richiesta dei sindacati e riassume la preoccupazione di cui si è fatto portavoce poc'anzi il senatore Bertoli.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 9.

Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'articolo 8 della presente legge.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

(È approvato).

## Art. 10.

In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo è reversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:

- 1) vedova, 50 per cento;
- 2) orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;
- 3) vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani 65 per cento; con tre orfani, 70 per cento; con quattro e più orfani, 75 per cento;
- 4) quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la reversibilità dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'Intendenza di finanza della provincia, corredandola dei documenti di rito.

L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti.

È ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato.

È altresì ammesso il cumulo degli assegni di reversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto.

In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, è ammessa la reversibilità a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso l'assegno è liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito.

La vedova ha diritto all'assegno di reversibilità, a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente dopo il 65° anno di età, avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20.

Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perchè è stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dell'altro, ove sussista il caso di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo dell'assegno di reversibilità che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani.

L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si per-

dono nel caso che questi passino ad altre nozze.

Al quart'ultimo comma il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « dal dipendente » le altre: « oppure dal titolare di assegno a carico del fondo »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Viene inoltre proposto il seguente comma aggiuntivo:

« La reversibilità in favore della vedova è esclusa quando sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'assegno non è reversibile:

a) ai superstiti di cui all'articolo precedente che abbiano la gestione di una ricevitoria o siano provvisti di retribuzione fissa derivante da prestazione d'opera a carattere continuativo.

Qualora la vedova non possa godere della reversibilità dell'assegno perchè trovasi nella condizione prevista dal capoverso precedente, l'assegno spetta agli orfani che ne hanno diritto nella misura di cui al precedente articolo 10.

b) alle vedove, quando il matrimonio non sia avvenuto con la osservanza delle condizioni volute dal terz'ultimo comma del precedente articolo oppure quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa loro.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero testo, in quanto l'assegno è sempre reversibile.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

#### Art. 12.

Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi aventizi vengono a morte in attività di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), semprechè il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni.

Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno è di cinque anni.

Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non è necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno è fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse già contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verrà aumentato di altri 10 anni.

L'assegno continuativo è calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute nell'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 13.

Decadono dal godimento dell'assegno continuativo:

a) gli orfani quando raggiungono la maggiore età e, anche prima, quando contraggono matrimonio.

L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

b) qualsiasi assegnatario che consegua la gestione di una ricevitoria del lotto o sia provvisto di retribuzione fissa derivante da prestazioni d'opera a carattere continuativo.

Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono reversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10.

Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera b), con conseguente soppressione della indicazione « a ) ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 14.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 424.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni indiretti e di reversibilità d'importo non superiore a lire 300.000 annue lorde, compete, in aggiunta, un assegno di caroviveri di lire 18.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni indiretti o di reversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 318.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 318.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni diretti, indiretti o di reversibilità compete ogni anno una 13ª mensilità, pari ad un dodicesimo dell'assegno, compreso il carovita, goduto nell'anno. Ove l'assegno non sia corrisposto per l'intero an-

no, la tredicesima mensilità, da corrispondersi nella seconda quindicina di dicembre, è ragguagliata al numero dei mesi di godimento dell'assegno, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e trascurando la frazione di mese inferiore a quindici giorni.

Nel caso del cumulo di più assegni compete soltanto una sola tredicesima mensilità ad opzione del titolare.

(È approvato).

#### Art. 15.

La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'articolo 3, può avvenire:

1) nei casi di gravi malattie ed altri infortuni, semprechè si tratti di comprovato assoluto bisogno dei titolari di assegni continuativi o di iscritti al Fondo;

2) quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, sono collocati a riposo, dispensati o cessati dal servizio senza aver diritto all'assegno continuativo intero o ridotto in mancanza del periodo minimo di contribuzione;

3) quando i superstiti di personale morto in attività di servizio e dopo il collocamento a riposo non abbiano avuto la concessione dell'assegno continuativo per non aver il loro dante causa compiuto il periodo minimo di contribuzione;

4) quando siano molti a fruire dello stesso assegno continuativo e si trovino in assoluto e urgente bisogno;

5) in caso di decesso di personale in servizio o in pensione o di loro familiari.

Nessuno può avere più di un assegno straordinario nello stesso anno solare, salvo che si tratti di causa di lutto.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la somma da erogare in assegni straordinari.

Il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro delle finanze per l'approvazione, le eventuali forme di assistenza e previ-



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

denza, di cui al punto 7) dell'articolo 3 della presente legge, che ritenesse opportuno di attuare, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il ricevitore destituito non ha diritto ad assegno vitalizio; può essere tuttavia liquidato alla moglie ed ai figli un assegno continuativo, purchè il ricevitore abbia effettuato un periodo minimo di contribuzione di anni 20.

La disposizione si applica anche nel caso di aiuto ricevitore o di aiuto ricevitore aggiunto revocato o di commesso avventizio cui è stata revocata l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, quando il provvedimento è stato adottato per i motivi che determinano nei ricevitori la destituzione.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

La concessione di un assegno a norma del primo e del secondo comma del presente articolo è considerata sostitutiva dell'assegno vitalizio diretto e quindi esclude l'obbligo di provvedere alla costituzione della posizione assicurativa di cui al precedente comma.

A questo articolo il Governo propone un emendamento tendente a sopprimere il primo, il secondo e l'ultimo comma.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento tiene conto del fatto che, con il riscatto di 7 anni, praticamente tutti conseguono il diritto all'assegno di quiescenza.

F O R T U N A T I . Non solo, ma che il diritto alla pensione non ha niente a che fare con la destituzione o una condanna.

P R E S I D E N T E . Veramente a me quest'ultima considerazione non sembra giusta in quanto, se qualcuno è stato condannato per aver distratto delle somme dal fondo pensioni oppure per un'altra grave mancanza di carattere pecuniario e non possiede dei beni sui quali fare leva, lo Stato deve pur avere la possibilità di ottenere il risarcimento.

F O R T U N A T I . Per il risarcimento non si può trattenere la pensione, perchè essa costituisce un diritto che non può essere negato: oramai si tratta di sentenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Questo in linea di diritto generale; credo però che ci sia qualche caso specifico diverso, perchè l'Amministrazione deve avere il diritto di riversi in qualche modo.

L O G I U D I C E , *relatore*. Una cosa è il diritto al recupero delle somme, un'altra il diritto alla pensione.

F O R T U N A T I . Un'altra cosa, nel senso che lo si matura o no; ma una volta maturato è intangibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo, di soppressione del primo, secondo e ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 17.

Al ricevitore, all'aiuto ricevitore ed all'aiuto ricevitore aggiunto, revocati, e al commesso avventizio cui è stata revocata l'autorizzazione a prestare servizio, quando la revoca dal servizio e dell'autorizzazione non è stata comminata per motivi che determinano nei ricevitori la destituzione, può essere concesso un assegno vitalizio nella misura massima di due terzi di quello che spetterebbe secondo le norme della presente legge, purchè abbiano effettuato un periodo minimo di contribuzione di almeno 20 anni.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo. Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

## Art. 18.

Le dimissioni volontarie o d'ufficio importano la perdita di qualsiasi diritto all'assegno vitalizio.

Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dimissionari o comunque cessati dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, va liquidata una sola volta una indennità di buonuscita in ragione di tante mensilità, pari ciascuna ad una tredicesima mensilità percepita nell'ultimo anno intero di servizio, quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo.

Dall'indennità di cui al secondo comma è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, l'intero importo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini della costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

*(È approvato).*

## Art. 19.

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, è soppresso e il suo stato patrimoniale è incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

*(È approvato).*

## Art. 20.

Il Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e degli aiuto ricevitori aggiunti sprovvisti di cauzione, e provvede a rivalere l'Erario, nei limiti della cauzione che avrebbe dovuto essere prestata, dei debiti verso l'Erario stesso che i gestori eventualmente e comunque costituissero a motivo delle loro funzioni, indipendentemente da ogni azione penale o sanzione disciplinare.

*(È approvato).*

## Art. 21.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e dagli articoli 280 e seguenti del Regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione medesima, la quale s'intende garantita dal Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

I gestori che volessero rinunciare all'esonero di cui sopra, debbono presentare apposita istanza all'Intendenza di finanza della Provincia, chiedendo di voler costituire senza riduzione la cauzione ai sensi degli

articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto.

Per ottenere lo svincolo delle cauzioni già costituite, i gestori debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia.

Lo svincolo avviene con l'osservanza del disposto dell'articolo 286 del Regolamento sul lotto.

(È approvato).

#### Art. 22.

I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

La ritenuta, per l'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, si conteggerà per tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che restano fino al termine dell'esercizio stesso.

(È approvato).

#### Art. 23.

La misura dell'indennità di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o, se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, è pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13ª mensilità, con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verrà a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva del 2 per cento di cui all'articolo 2.

La somma aggiuntiva sarà calcolata tenendo conto dell'entità della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta del 2 per cento e della base pensionabile.

Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.

L'ammontare dell'indennità di buonuscita non potrà superare l'importo della base pen-

sionabile su cui è calcolato l'assegno vitalizio. Fino a quando tale misura massima non potrà essere corrisposta, viene annualmente stanziata a carico del Fondo una somma di importo non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo della spesa per nuovi assegni vitalizi da liquidarsi nell'esercizio.

Nell'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, l'importo della buonuscita sarà pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e di 13ª mensilità.

(È approvato).

#### Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa per ogni esercizio finanziario la disponibilità per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'articolo 3.

I prestiti vengono concessi, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria.

I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 25.

Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1º luglio 1959, sono aumentati, con effetto dal 1º gennaio 1960, di un importo pari al 50 per cento dell'assegno risultante a suo tempo dall'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 303 del Regolamento sui servizi del lotto. In ogni caso, l'assegno complessivo non potrà essere d'importo inferiore a lire 250.000 annue, nè superiore a lire 584.640 e comunque non superiore all'importo che dovrebbe essere cor-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

134ª SEDUTA (22 giugno 1967)

risposto agli aventi diritto qualora l'assegno venisse liquidato in base ai criteri disposti dalla presente legge.

Tutti gli assegni indiretti e di riversibilità liquidati a favore di superstiti di ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1960, tenendo conto dell'assegno diretto del rispettivo dante causa aumentato secondo i criteri di cui al precedente comma. In ogni caso la misura dell'assegno minimo non può essere inferiore a lire 150.000 annue e quella dell'assegno massimo superiore a lire 245.340 annue.

L'indennità di caroviveri sarà corrisposta con le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

Tutti gli assegni, indiretti e di riversibilità, liquidati a ricevitori e ai loro superstiti con decorrenza posteriore al 1° luglio 1959, saranno riliquidati, con effetto dal 1° maggio 1961, con i criteri di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

(È approvato).

Dopo l'articolo 25 il Governo propone di inserire un articolo 25-bis del seguente tenore:

« Tutti gli assegni liquidati ai sensi dell'articolo 25 aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966 sono aumentati con effetto dal 1° luglio 1963 in ragione del 30 per cento del loro importo lordo e di una ulteriore cifra di pari importo con effetto dal 1° luglio 1965.

Il duplice aumento di cui sopra è concesso anche agli assegni degli aiuto ricevitori del lotto e commessi avventizi a riposo e loro superstiti aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966.

L'importo degli assegni di cui al secondo comma non può essere superiore a quello che risulterebbe qualora essi fossero riliquidati con riferimento alla retribuzione corrisposta alla data del 1° marzo 1966 a impiegati di pari qualifica e anzianità ».

**L O G I U D I C E**, *relatore*. Il Fondo ha già concesso gli aumenti di cui al nuovo articolo proposto. La norma, pertanto, ha carattere di pura e semplice sanatoria.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'articolo 25-bis.

(È approvato).

#### Art. 26.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso una ricevitoria del lotto, debbono avere rivestito le seguenti qualifiche:

a) di commesso di carriera o di commesso tirocinante, se trattasi di servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1939;

b) di aiuto ricevitore o di commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, se trattasi di servizi prestati dopo tale data.

I servizi che ai sensi della presente legge sono riscattabili possono essere ammessi a riscatto se risultano dagli atti ufficiali dell'Amministrazione e decorrono dalla data dell'autorizzazione.

La domanda di riscatto indicante le qualifiche e i servizi prestati deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dal decesso del dipendente anche se questo sia incorso nella decadenza di cui al terzo comma.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato nel terzo comma, o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presen-

tata oltre il novantesimo giorno dalla cessazione dal servizio.

L'accoglimento della domanda di riscatto è disposto dal Consiglio di amministrazione.

Il personale che chiede il riscatto è tenuto al pagamento di un contributo, commisurato al periodo di servizio da riscattare, nella misura del 5 per cento sulla base:

a) dell'80 per cento dell'aggio dell'esercizio in cui la domanda di riscatto è stata presentata, se ricevitore;

b) dell'80 per cento della retribuzione annua spettante alla data della presentazione della domanda di riscatto se aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio.

Il contributo a carico dei ricevitori non può essere calcolato su un importo d'aggio superiore a quello della base pensionabile di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il contributo di cui sopra è commisurato all'80 per cento dell'aggio o della retribuzione finchè tale criterio rimane in vigore per gli impiegati statali.

*(È approvato).*

#### Art. 27.

Il settimo dell'aggio netto di cui all'articolo 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, cessa, dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'essere attribuito al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ed è invece devoluto all'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la diffe-

renza verrebbe conservata a titolo di assegno personale.

Sarà inoltre conservato il trattamento di quiescenza in godimento, nel caso che, per effetto della presente legge, il titolare non ne avesse più diritto.

*(È approvato).*

#### Art. 29.

L'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto è ammesso a fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 30.

Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli.

Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'articolo 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

*(È approvato).*

#### Art. 31.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, presenta al Ministro delle finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo funzionamento.

La compilazione del bilancio tecnico viene eseguita ogni quinquennio.

*(È approvato).*

## Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e gli articoli 221, 274, 275, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del Regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

**STEFANELLI**. Prima che il disegno di legge sia approvato nel suo complesso, desidererei avere maggiori delucidazioni in merito ad uno dei punti compresi nel parere espresso dalla 10ª Commissione. Mi riferisco per l'esattezza al quinto punto, ove è palesata l'opportunità di stabilire che il Consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto solo con provvedimento « motivato ». La ragione della mia insistenza deriva dal fatto che solo il provvedimento motivato può essere impugnato di fronte al Consiglio di Stato; in caso contrario dovremmo affidarci alla discrezionalità del Ministero delle finanze.

**LOGIUDICE**, *relatore*. Anche se non è specificato, è chiaro che il provvedimento non può non essere motivato. D'altra parte, anche in mancanza di motivazione, la giurisprudenza è ormai costante nell'ammettere la possibilità di impugnativa, considerato anche che l'articolo 1 dispone che il Ministero delle finanze può sciogliere il Consiglio di amministrazione « per gravi irregolarità o per altre cause che do-

vessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente ». A mio giudizio la 10ª Commissione non avrebbe neppure dovuto fare una simile raccomandazione.

**GIOIA**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ho già detto, i suggerimenti della 10ª Commissione sono stati tutti accolti eccetto che uno. Posso ad ogni modo assicurare il senatore Stefanelli che la richiesta in merito alla motivazione del provvedimento di scioglimento è del tutto superflua.

**STEFANELLI**. Non insisto nella richiesta a condizione che la risposta del rappresentante del Governo sia messa a verbale.

**GIOIA**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In conseguenza dell'emendamento approvato all'articolo 1, sarà opportuno che in tutti gli articoli ove è usato, il termine « assegni vitalizi » venga sostituito dalla dizione « trattamento di quiescenza ». Tale modifica potrà essere fatta in sede di coordinamento.

**PRESIDENTE**. Siamo d'accordo. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che al relatore è dato incarico di procedere al coordinamento formale.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 13,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari